



CITTA' DI ORBASSANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

III SETTORE URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Via N. Sauro 36 – 10043 ORBASSANO (TO) – Cod. Fiscale e P.iva 01384600019

Tel. 011.9036246, 155, 202, 226, 276 – Fax 011.9040910

<http://www.comune.orbassano.to.it/>

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

E-mail: urbanistica@comune.orbassano.to.it

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.G.R. 22 marzo 2019 , n. 4/R. (Regolamento di attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte)

L'art. 11 c. 9 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R "Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr." recita: *"Le modifiche al Prg non costituenti variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto del Ppr, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.*

1) Per la prima proposta di modifica riguardante l'edificio in Via Gay di Quarti si rileva quanto segue:

L'immobile è situato all'interno del Vecchio Nucleo (Centro Storico) individuato quale area di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

L'area urbanistica di riferimento è quella rappresentata dal codice **8.8.2** e classificata nelle tabelle riassuntive delle aree e delle prescrizioni normative allegate alle N.d.A. del P.R.G.C. come area di cat. **C**. Si tratta di *"aree con edificazione consolidata di vecchio impianto di tipo civile o rurale ubicate nel concentrico, prevalentemente situate ai bordi delle principali vie di penetrazione. Obiettivo del PRGC è favorire il recupero degli immobili per un uso residenziale migliorando lo standard edilizio e la qualità ambientale."*

La modificazione, anche in considerazione degli interventi realizzati nel tempo che hanno condotto all'attuale fabbricato assolutamente incongruo con il contesto, consiste in:

- a) In merito al tipo di intervento, non essendo condivisibile la scelta di operare con interventi di restauro conservativo su un edificio che presenta evidenti ed incoerenti trasformazioni rispetto all'impianto originario, si ritiene opportuno consentire interventi di **ristrutturazione di tipo Rsa** proprio per ricondurre tale immobile ad una tipologia che meglio si inserisca nel contesto ambientale;
- b) In merito al tipo di edificio il fabbricato è attualmente classificato "EDIFICIO DI TIPO C" e si ritiene opportuno ricondurlo più propriamente ad un "**EDIFICIO DI TIPO F**" "*Edificio storico compromesso per rilevanti modificazioni (...)*";
- c) In merito alla categoria dell'area, si ritiene di confermare la Categoria C come definita all'art 25 delle NdA in quanto non in contrasto con la modifica di categoria dell'edificio in F prevedendo interventi sul patrimonio esistente coerenti con la modifica proposta.

Il PPR articola il territorio regionale in 76 **Ambiti di Paesaggio** a loro volta suddivisi in **Unità di Paesaggio**.

Il Comune di Orbassano appartiene all' Ambito di Paesaggio n. 36 – Torino. Le schede presenti nell'allegato B "Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio" delle Norme di Attuazione individuano per ciascun ambito Obiettivi e Linee di azione.

Nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" per il comune di Orbassano sono individuate 5 Unità di Paesaggio: 3601 Torino (zona Sito a Nord della tangenziale), 3617 Rivalta di Torino (parte del San Luigi a confine con Rivalta), 3620 Volvera, 3621 Beinasco e Orbassano (territorio a nord della strada provinciale Stupinigi), 3622 Stupinigi (territorio a sud della strada provinciale Stupinigi)

Le Unità di Paesaggio sono suddivise in 9 tipologie normative (contraddistinte da numeri romani): alla **UP 21 “Beinasco-Orbassano”**, alla quale appartiene l’area in oggetto, corrisponde la tipologia normativa IX “Rurale/insediato non rilevante, alterato” (art. 11)

Per quanto attiene il PPR si rileva che:

- Le aree e gli immobili oggetto di intervento di modifica non sono inseriti tra i beni paesaggistici: non sono compresi nelle aree tutelate per legge ex art. 142 del D. Lgs 42/2004 né tra quelli ex artt. 138, 139, 140, 141 e 157 del medesimo D. Lgs 42/2004 pertanto non è incluso nel Catalogo dei beni paesaggistici.
- Per contro è ubicato in centro storico (art. 136 del D. Lgs 42/2004) e pertanto soggetto all’art. 24 delle NdA del PPR
- Per quanto attiene le “Prescrizioni” delle Norme di Attuazione non ve ne sono di applicabili al caso in esame in quanto riguardano gli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46.
- Per quanto riguarda l’Unità di Paesaggio 3621 Beinasco-Orbassano alla quale appartiene l’area in oggetto, corrisponde la tipologia normativa IX “Rurale/insediato non rilevante, alterato” (art. 11)
- Per quanto riguarda le componenti paesaggistiche individuate sulla Tavola P4 la Morfologia insediativa dell’area in oggetto è ricompresa fra le Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2 (Art. 35)

Dato atto che il Piano Territoriale Regionale (art. 19 Centri Storici delle NdA) non classifica il centro storico di Orbassano tra quelli di “maggior rilievo” demandando la classificazione di maggior dettaglio ai piani territoriali provinciali, il tal senso, il Piano Territoriale di Coordinamento 2 della Provincia di Torino (art. 20 Centri Storici), *“in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza: a) confermando l’importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale; b) integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l’individuazione predetta con l’elenco di cui al punto b.4); b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza: (omissis) b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza: (omissis) b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza: (omissis) Orbassano”*.

Si procede alla verifica del rispetto del Ppr raffrontando le norme di Attuazione con le previsioni della modifica ex art. 17 c. 12 della L.R. 56/77 utilizzando l’Allegato B al Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R.

Allegato B (Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr)

Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante allo strumento urbanistico (La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle NdA è necessaria unicamente qualora il contenuto della variante interessi gli aspetti da essi disciplinati)

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Articolo 24. Centri e nuclei storici	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);</i> - <i>struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).</i> 	
<p>Obiettivi</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. conservazione attiva dei valori a essi associati; b. valorizzazione dei sistemi di relazioni; 	<p>L’ambito oggetto di modificazione ex art. 17 c. 12 L.R. 56/77 ricade in Centro storico ex art. 24 del Ppr.</p> <p>La correzione apportata riguarda unicamente il tipo di intervento, allineandosi agli interventi ammessi nella medesima zona, con caratteristiche simili e non si pone in contrasto con gli obiettivi dell’art. 24</p>

c. miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.	
Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)	
<p>- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); - m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); - m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</p> <p>a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</p> <p>b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p> <p><i>comma 4</i> I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<p>L'ambito oggetto di modificazione ex art. 17 c. 12 L.R. 56/1977 è classificato dal vigente Ppr (confronta estratto Tav. P4) nelle aree urbane consolidate dei centri minori m.i.2, al confine con i tessuti urbani esterni ai centri m.i.3.</p> <p>La correzione prevede unicamente di "allineare" il tipo di intervento a quello degli immobili circostanti, aventi le medesime caratteristiche</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (...)</p>	<p>La correzione è finalizzata proprio a ricondurre il fabbricato ad un organismo edilizio coerente con gli elementi morfologici e tipologici caratterizzanti il periodo di impianto originario della costruzione, consentendo la rimozione degli elementi incongrui con il contesto ambientale del centro storico (ad esempio la zoccolatura in pietra e il rivestimento in klinker) ed il ripristino delle caratteristiche tipologiche originarie (ad es. l'intonaco)</p>

Si allegano estratti cartografici del PPr visualizzata attraverso l'applicazione del Geoportale Piemonte all'indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/

Tavola P2 Beni Paesaggistici: l'immobile NON è inserito tra i beni paesaggistici



Tavola P3 Ambiti e unità di paesaggio: Rurale/insediato non rilevante alterato – Ambito di paesaggio 36 - Unità di paesaggio 3621 – Tipologia normativa IX (Art. 11)







Tavola P4 Componenti paesaggistiche Morfologie insediative: Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2 (Art. 35)





2) Per la seconda proposta di modifica riguardante la Cascina Fortuna si evidenzia quanto segue:

L'immobile è costituito da una Cascina storica individuata quale area di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e sottoposta a Piano di Recupero.

La Cascina Fortuna è inserita in un Allegato normativo alle Norme di Attuazione del PRGC vigente e identificata con il codice 14.1.14.

In occasione della Variante parziale n.18 al PRGC, approvata con D.C.C. n. 30 del 28/05/2010, la Cascina è stata oggetto di modifica limitatamente alla definizione della perimetrazione dell'area soggetta a Piano di Recupero stralciando dall'obbligo di PdR l'unità di suolo 2.

Dal confronto della specifica scheda riportante lo Stato Attuale dei fabbricati dell'Allegato P6.a, prima della variante, come modificato con la Variante Parziale n. 18, e quella vigente si può notare che **le sigle nella colonna dello strumento vigente sono prive di significato**: ad esempio la sigla "CA" non ha riferimenti nella legenda dello stato di fatto e per la porzione aulica della Cascina, (fabbricati 1-2-3), è indicata quale destinazione secondaria "V"(non uso) mentre nella scheda della variante era indicato "RC" (Residenza non agricola) situazione, a quanto riferisce l'istante, ampiamente documentabile in quanto la porzione aulica della Cascina Fortuna aveva *"destinazione residenziale non agricola da prima della Seconda Guerra Mondiale e tale destinazione non è mai venuta meno, essendo dagli anni '70 residenza della famiglia dell'odierna istante"*.

Poiché successivamente alla Variante Parziale n. 18 al PRGC non sono più state apportate modifiche all'Allegato P6.a, come risulta anche dall'apposizione della scritta "TESTO COORDINATO CON LA VARIANTE PARZIALE 18" collocato all'inizio della scheda relativa all'area 14.1.14 vigente, risulta pertanto evidente che **la situazione attuale derivi dall'aver erroneamente copiato la colonna relativa alla "struttura orizzontale" al posto di quella relativa alla "destinazione secondaria"**.

Esaminando il Ppr, fatto salvo che per l'inquadramento generale valgono le considerazioni già svolte al pag. 1 della presente relazione, si rileva che:

- Le aree e gli immobili oggetto di intervento di modifica non sono inseriti tra i beni paesaggistici: non sono compresi nelle aree tutelate per legge ex art. 142 del D. Lgs 42/2004

- né tra quelli ex artt. 138, 139, 140, 141 e 157 del medesimo D. Lgs 42/2004 pertanto non è incluso nel Catalogo dei beni paesaggistici.
- Per quanto attiene le “Prescrizioni” delle Norme di Attuazione non ve ne sono di applicabili al caso in esame in quanto riguardano gli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46.
 - Per quanto riguarda l’Unità di Paesaggio 3621 Beinasco-Orbassano alla quale appartiene l’area in oggetto, corrisponde la tipologia normativa IX “Rurale/insediato non rilevante, alterato” (art. 11)
 - Per quanto riguarda le componenti paesaggistiche individuate sulla Tavola P4 la Morfologia insediativa della in oggetto è ricompresa fra gli **Insedimenti rurali** - m.i. 10 (Art. 40), oltre alle **Aree rurali di specifico interesse paesaggistico** (art. 35)

Articolo 35. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

[1]. Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenticoltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, individuando nella Tavola P4:

- a. le aree sommitali costituenti fondali e skyline;
- b. i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati;
- c. i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare riferimento agli aspetti di cui all’articolo 19 e all’articolo 25, comma 2; sono ricompresi fra questi i Tenimenti storici dell’ordine Mauriziano di cui all’articolo 33, comma 9.
- d. i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali;
- e. i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, distinguendo:
 - I. le risaie;
 - II. i vigneti.

Direttive

[4]. I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

La zona è anche caratterizzata dalla presenza, non su tutto il compendio, di “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”, in particolare le “aree agricole nei pressi dei tenimenti di Stupinigi. In proposito si rileva che il concetto di “prossimità” è alquanto aleatorio, poiché tra la Cascina Fortuna e l’area protetta vi sono alcuni chilometri di distanza, oltre alla presenza della infrastruttura autostradale, vera e propria cesura sul territorio agricolo. La modifica comma 12 nulla muta rispetto alle previsioni del PRGC, soprattutto non incide sulle aree agricole SV3.

Articolo 40. Insediamenti rurali

[2] Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:

- a. aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
- b. sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
- c. villaggi di montagna (m.i. 12);
- d. aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
- e. aree rurali di pianura (m.i. 14);
- f. alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (m.i. 15).

Obiettivi

comma 3

[3]. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a. in generale:

L’ambito oggetto di modificazione ex art. 17 c. 12 L.R. 56/1977 è classificato dal vigente Ppr (confronta estratto Tav. P4) negli Insediamenti rurali di tipo m.i. 10

<p>I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;</p> <p>II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;</p> <p>III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20;</p> <p>IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;</p> <p>V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;</p> <p>b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:</p> <p>I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;</p>	<p>La correzione dell'errore materiale prevede di riportare gli interventi previsti dalla scheda normativa secondo quanto già disposto dal PRGC vigente</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.</p> <p><i>comma 5</i> Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale; definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle 	<p>In sede di adeguamento al PPR, da attuarsi con apposita variante generale, si provvederà alla delimitazione della morfologia; si fa presente, tuttavia, che la Cascina è già individuata tra quelle di carattere storico dall'apposito allegato alle Norme di Attuazione.</p> <p>In proposito, la vigente pianificazione locale (PRGC) individua già delle disposizioni di tutela, in primis l'assoggettamento a Piano di Recupero (PdR) ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 56/1977.</p> <p>Si fa altresì presente che il PdR, che comprende immobili individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, avrebbe dovuto essere sottoposto al parere vincolante della Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico (art. 91 bis L.R. 56/1977), ex art. 41 bis c. 6 L.R. 56/1977 per la valutazione sulla congruità di quanto previsto rispetto ai dettami di legge ma la norma è stata recentemente modificata con L.R. 13 del 29/05/2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19" che all'art. 67 (Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione) c. 1 ha disposto: "L'espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della legge regionale 56/1977, ai sensi degli articoli 40, comma 10 e 41 bis, sesto comma, della legge regionale. 56/1977,(....) è attribuita alle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137') che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza; sono fatti salvi i disposti di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 1150/1942".</p>

implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;

- h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Si allegano estratti cartografici del PPr visualizzata attraverso l'applicazione del Geoportale Piemonte all'indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/

Tavola P2 Beni Paesaggistici: l'immobile NON è inserito tra i beni paesaggistici



Tavola P3 Ambiti e unità di paesaggio:

Rurale/insediato non rilevante alterato – Ambito di paesaggio 36 - Unità di paesaggio 3621 – Tipologia normativa IX (Art. 11)





Tavola P4 Componenti paesaggistiche: Morfologie insediative: Insediamenti rurali - m.i. 10 (Art. 40)






Tavola P6 Macroambiti

Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino

